



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Del/Par n. 158/2018

composta dai seguenti magistrati:

Pres. Fulvio M. Longavita

Cons. Rossella Cassaneti

Cons. Alessandro Forlani

I Ref. Francesco Sucameli

I Ref. Raffaella Miranda

I Ref. Carla Serbassi

Ref. Emanuele Scatola

relatore

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 19 dicembre 2018

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;

Visti altresì i principi decisionali individuati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008 e le indicazioni procedurali di cui alla nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la nota prot. 7302 del 15 novembre 2018 con la quale il Sindaco del comune di Lustra (Sa) ha formulato istanza di parere a questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n.54 del 19 dicembre 2018 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Carla Serbassi;

PREMESSO

Con la nota indicata in epigrafe, il sindaco del comune di Lustra formula a questa Sezione una richiesta di parere riguardante la possibilità di procedere allo scorrimento di una propria graduatoria di idonei ancora vigente, formata in un precedente concorso (per profilo professionale "istruttore amministrativo", cat. C) per coprire un ulteriore posto afferente alla medesima area (area amministrativa), anche se con un profilo professionale inferiore ("esecutore amministrativo", cat. B), preesistente e già vacante al momento dell'avvio della citata procedura concorsuale, essendovi identità del contenuto delle prove di esame e dei requisiti di partecipazione richiesti per l'accesso ad entrambi i profili professionali.

DIRITTO

Questo Collegio, nel richiamare l'orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine ai pareri in materia di contabilità pubblica, ritiene soggettivamente ammissibile la richiesta in oggetto, in quanto promana dall'organo di vertice dell'Amministrazione, e attiene a "materia di contabilità", come attestano i numerosi pareri resi da questa Corte sul tema dello scorrimento delle graduatorie.

Il parere si ritiene, comunque, oggettivamente inammissibile in quanto attinente ad una questione specifica e concreta, riguardante la possibilità di scelta dell'Ente di indire un pubblico concorso o di utilizzare gli idonei della graduatoria suddetta.

Si ritiene comunque opportuno fornire all'Ente le seguenti considerazioni, esclusivamente sul piano generale e astratto.

Per i posti preesistenti e già vacanti al momento dell'avvio della sopra citata procedura concorsuale (nel caso specifico a tempo parziale e indeterminato), da coprire mediante scorrimento delle graduatorie stesse, rientra nei poteri discrezionali dell'Amministrazione, ed è oggetto di "riserva amministrativa", l'utilizzazione delle graduatorie già approvate (ed ancora valide), in alternativa al bando di un nuovo concorso (v. Ad. Pl. Cons. Sta. n. 14/2011, paragrafi 24-58).

La scelta in concreto operata va espressa mediante atti adeguatamente motivati, tenendo "nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale

afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei" (v. paragrafo 31, lettera d della citata Adunanza plenaria n. 14/2011).

Nell'esercizio di tale potere discrezionale, da esprimere -come detto- mediante adeguata motivazione, l'Amministrazione deve tener conto non solo delle posizioni degli "idonei" e del tendenziale favor per lo "scorrimento" della graduatoria, ma anche di ogni altra circostanza che, nel caso concreto, possa compromettere la intrinseca ragionevolezza della scelta operata.

Vengono in rilievo a tal fine, esemplificativamente, secondo gli orientamenti del Giudice amministrativo:

- l'esigenza di stabilizzazione del personale precario (v. paragrafo 53 della menzionata Adunanza plenaria n.14 /2011);

- l'eventuale sopravvenuta "modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione" (cfr. paragrafo 54 della ripetuta Adunanza plenaria);

- l'esatto contenuto dello "specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e le eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria" (v. paragrafo 55 della richiamata Adunanza plenaria);

- le peculiari caratteristiche sostanziali dei posti da coprire con lo scorrimento, rispetto a "quelli indicati nelle precedenti procedure" concorsuali (v. paragrafo 57 della più volte menzionata Adunanza plenaria).

A questo ultimo proposito, si ritiene utile riportare quanto il Comune espressamente dichiara, a sostegno dell'utilizzabilità degli idonei, per la copertura di un ulteriore posto da destinare alla medesima area amministrativa, e cioè:

- che vi sarebbe identità del contenuto delle prove di esame e dei requisiti di partecipazione richiesti per l'accesso ad entrambi i profili professionali, come indicato in premessa;

- che entrambe le figure professionali sono chiamate a svolgere funzioni omogenee all'interno della medesima area organizzativa dell'Ente;

- che non si richiedono competenze e/o titoli diversificati in quanto, in base al vigente regolamento degli uffici e servizi, per l'accesso dall'esterno ad entrambi i profili professionali dell'area amministrativa -istruttore ed esecutore amministrativo- è richiesto il medesimo titolo di studio (diploma di scuola secondaria di secondo grado);

- inoltre, per entrambi i profili professionali assegnati all'area amministrativa non è richiesto il possesso di titolo o qualifica specialistica per le mansioni da svolgere (secondo il regolamento vigente afferiscono all'area amministrativa l'Ufficio segreteria e affari generali, l'Ufficio protocollo e archivio, l'Ufficio URP, l'Ufficio servizi culturali, sport e turismo e invalidi civili);

- che "non vi è una differenza di contenuto sostanziale tra il posto già coperto (di cui alla vigente graduatoria) e quello da coprire, che possa far affermare con assoluta certezza la correttezza della scelta dell'amministrazione di indire un nuovo concorso anziché procedere all'utilizzazione dei candidati idonei collocati nella graduatoria dell'Ente ancora vigente attraverso il meccanismo dello scorrimento.....La questione viene prospettata soprattutto

con riguardo al tema del contenimento della spesa degli enti locali in materia di personale...".

In merito, questa Sezione rileva che la salvaguardia del principio di "concorsualità" e delle correlate regole di dettaglio, quali la parità dei concorrenti, la predeterminazione dei posti e delle regole di attribuzione, ecc, hanno portato al consolidarsi di un generale orientamento secondo cui la graduatoria dalla quale attingere deve riguardare posizioni lavorative omogenee a quelle per le quali viene utilizzata.

Questo è pacificamente ammesso con riferimento al "profilo e alla "categoria professionale del posto che si intende coprire, che devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare"...."sia "ad ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione (quelli da coprire e quelli messi a concorso), come il regime giuridico dei posti stessi, e che perciò hanno riflessi anche sulla partecipazione dei candidati e, quindi, sul numero dei concorrenti" (cfr. deliberazioni Sez. controllo Umbria n. 124/2013 e n. 28/2018).

Circa la rilevanza del contenuto specifico del profilo professionale (oltre che, naturalmente, della categoria), il Consiglio di Stato ha precisato che non è sufficiente che i requisiti di accesso possano in buona misura coincidere, potendo questo bastare a garantire una idoneità a ricoprire le mansioni di base di quella categoria, ma non a soddisfare la necessità di fondo di dimostrare di poter selezionare quanti si dimostrano i migliori per ricoprire ogni insieme di mansioni (cfr. CdS, Sez. VI, sentenza n. 1796/2015).

Alla luce di quanto sopra esposto il Comune di Lustra adotterà le proprie scelte discrezionali in merito alla possibilità di ricorso alle graduatorie indicate nella richiesta di parere.

PQM

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2018

Il relatore
Carla Serbassi

Il Presidente
Fulvio M. Longavita

Depositato in segreteria in data 19 dicembre 2018

Il direttore del
Servizio di supporto
Dott. Mauro Grimaldi

